SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 135° — Numero 142

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 20 giugno 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli, estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 13:

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 20 giugno 1994, n. **396.**

Disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico europeo;

Vista la decisione n. 3855/91/CECA della Commissione della Comunità europea del 27 novembre 1991, in materia di aiuti a favore della siderurgia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 giugno 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Per favorire l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico europeo è autorizzata la spesa di lire 700 miliardi nel quadriennio 1994-1997, in ragione di lire 175 miliardi annui.

2. Le finalità di cui al comma 1 devono essere raggiunte attraverso la distruzione degli impianti produttivi e la riconversione in settori produttivi diversi da quello CECA da realizzare con le seguenti forme di incentivazione:

a) contributo destinato ad incentivare la soppressione di capacità produttiva nel settore siderurgico, in conformità con le norme comunitarie, di cui alla decisione n. 3855/91/CECA della Commissione del 27 novembre 1991; il contributo così individuato è calcolato in relazione al tasso di utilizzo effettivo degli impianti;

b) contributo aggiuntivo da destinare ad investimenti da realizzare in settori produttivi diversi da quelli CECA, per il recupero, anche parziale, delle forze lavorative impiegate negli impianti distrutti. La presentazione di un programma di reinvestimento è condizione preferenziale per accedere ai benefici di cui alla lettera *a*). Il contributo per la riconversione potrà essere attribuito anche a soggetti diversi, purché realizzino, nelle stesse aree, iniziative idonee a recuperare in tutto o in parte le unità lavorative dismesse. Per le zone nelle quali sono applicabili le provvidenze previste dalla regolamentazione comunitaria sugli aiuti regionali e sulle misure di sostegno alle piccole e medie imprese i massimali sono quelli previsti dalla regolamentazione stessa.

3. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 2 devono essere presentate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale, entro il 15 luglio 1994. Le domande già presentate ai sensi del decreto-legge 14 aprile 1994, n. 234, restano valide ai fini della ammissione alle agevolazioni e dovranno essere integrate con la prescritta documentazione entro il 15 luglio 1994. La distruzione degli impianti deve avvenire entro il 31 marzo 1995 e il pagamento a saldo dei contributi è effettuato entro il 31 dicembre 1996.

4. Le modalità per l'istruttoria, che potrà essere svolta anche da istituti di credito, nonché i criteri e le modalità per l'accertamento e la verifica della realizzazione dei programmi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. L'importo di lire 700 miliardi è ripartito nel modo seguente:

a) lire 510 miliardi per gli interventi di cui al comma 2, lettera *a)*;

b) lire 190 miliardi per gli interventi di cui al comma 2, lettera *b)*.

6. All'onere derivante dell'attuazione del comma 1 per il triennio 1994-1996, pari a lire 175 miliardi annui, si provvede, quanto a lire 175 miliardi per l'anno 1994, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7549 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per lo stesso anno, e, quanto a lire 175 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994.

7. Per le finalità di cui al comma 2, lettera *a)*, sono altresì utilizzabili, nel limite di lire 50 miliardi, le disponibilità provenienti, in attuazione dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, dalla contabilità speciale n. 1397 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici), nonché nel limite di lire 40 miliardi, le disponibilità

esistenti sul conto corrente infruttifero aperto presso il Mediocredito centrale n. 760/22014 e intestato al Mediocredito centrale ai sensi del decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 88.

8. Le disponibilità di cui al comma 7 saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

9. Gli oneri derivanti dal presente decreto gravano su apposita sezione del fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sulla quale affluiranno le risorse indicate nei commi 5 e 7.

10. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GNUTTI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

PAGLIARINI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

DINI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

94G0438

DECRETO-LEGGE 20 giugno 1994, n. 397.

Partecipazione italiana alla missione di pace nella città di Hebron.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre l'invio ad Hebron di un corpo di osservatori italiani per operare, unitamente ad analoghe delegazioni danese e norvegese, per il ristabilimento di un clima di pace e di tranquillità in quella città, così come previsto dall'accordo firmato a Il Cairo dal Governo israeliano e dai palestinesi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 giugno 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri della difesa, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. È autorizzata la partecipazione italiana al gruppo di osservatori temporanei ad Hebron (TIPH) per le finalità di pace, di cui alla richiesta formulata congiuntamente dal Governo d'Israele e dai palestinesi con l'accordo sottoscritto a Il Cairo il 31 marzo 1994.

Art. 2.

1. Ai fini indicati all'articolo 1 è inviato ad Hebron, per la durata di tre mesi, e pertanto fino al 7 agosto 1994, un contingente di trentacinque unità, composto da militari e da esperti per la cooperazione allo sviluppo.

Art. 3.

1. Al personale militare di cui all'articolo 2 è attribuito, con decorrenza dalla data di uscita dal territorio nazionale e fino alla data di rientro nel territorio stesso, il trattamento di cui agli articoli 1 e 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642, prendendo a base la diaria spettante al personale in Israele. A tale fine l'indennità speciale di cui all'articolo 3 della citata legge n. 642 del 1961 viene fissata nella misura del 18,13 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero attualmente in vigore. Allo stesso personale viene altresì attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, ragguagliandosi il massimale assicurativo minimo al trattamento economico del grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti.

2. Al personale militare di cui all'articolo 2, qualora impossibilitato a prestare servizio perché in stato di cattività o disperso, continua ad essere attribuito il trattamento economico ed assicurativo di cui al comma 1, nonché lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Il tempo trascorso in stato di cattività o di dispersione è computato per intero ai fini del trattamento di pensione e non determina detrazioni di anzianità.

3. In caso di decesso del personale militare di cui all'articolo 2 per causa di servizio, connesso all'espletamento della missione di cui all'articolo 1, si applica l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di invalidità dello stesso personale per la medesima causa, si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Tali trattamenti previsti per i casi di decesso e di invalidità si cumulano con quello

assicurativo di cui al comma 1, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente.

4. Al personale militare di cui all'articolo 2 si applica il codice penale militare di pace.

Art. 4.

1. Agli esperti inviati dalla Direzione generale della cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri spetta il trattamento economico e assicurativo previsto dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49. Agli stessi continua ad essere corrisposto il medesimo trattamento qualora ricorra uno dei casi previsti dall'articolo 3, comma 2.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, pari a lire 2 miliardi per l'anno 1994, si provvede, quanto a lire 500 milioni, a carico del capitolo 3198 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, e, quanto a lire 1.500 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTINO, *Ministro degli affari esteri*

PREVITI, *Ministro della difesa*

PAGLIARINI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

DINI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

94G0439

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Irgoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Irgoli (Nuoro), a causa delle dimissioni presentate dall'intero corpo consiliare, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Irgoli (Nuoro) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Franca Cocco è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Irgoli (Nuoro) — al quale la legge assegna quindici membri – si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, nelle date del 2 e 3 maggio 1994, dall'intero corpo consiliare.

Il prefetto di Nuoro, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendo nel contempo, con provvedimento n. 347/13.1/Gab. del 6 maggio 1994, la nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, attese le dimissioni rassegnate dall'intero corpo consiliare, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Irgoli (Nuoro) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Franca Cocco.

Roma, 31 maggio 1994

Il Ministro dell'interno: MARONI

94A4044

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 28 aprile 1994.

Trasferimento di un credito di L. 1.676.000 dall'ex Cassa mutua di malattia per i commercianti della provincia di Mantova alla Federazione delle casse mutue di malattia per i commercianti, in liquidazione.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Visto l'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956, recante disposizioni sul trasferimento dei debiti e crediti da uno ad altro degli enti in liquidazione che sono assoggettati alla disciplina della legge stessa;

Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397, istitutiva della Federazione nazionale e delle casse mutue di malattia per i commercianti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956 — ora Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396 — provvede alla prosecuzione delle liquidazioni delle gestioni non chiuse;

Visti i rendiconti predisposti dalla soppressa Cassa mutua di malattia per i commercianti di Mantova, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 1° luglio 1980 n. 285, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1980, n. 441;

Accertato che resta da riscuotere un credito totale di L. 1.676.000 nei confronti della sig.ra Zanetti Anna Maria determinatosi per L. 1.271.000 a titolo di rimborso spese sostenute per installazione caldaia impianto di riscaldamento, e di L. 405.000 per deposito cauzionale per immobile già sede della citata cassa mutua;

Considerato che, ai fini di una sollecita chiusura delle operazioni di liquidazione della più volte citata Cassa mutua di malattia per i commercianti di Mantova, è necessario trasferire i crediti di cui trattasi;

Decreta:

Il residuo credito della soppressa Cassa mutua di malattia per i commercianti della provincia di Mantova di cui alle premesse ed ammontante complessivamente a L. 1.676.000 è trasferito alla Federazione delle casse mutue di malattia per i commercianti in liquidazione, la quale verserà il predetto importo alla citata Cassa mutua commercianti di Mantova al fine di consentire la conclusione delle operazioni di liquidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 1994

p. *Il Ministro:* COLONI

94A4012

DECRETO 30 maggio 1994.

Modificazione allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 43 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Ascoli Piceno, con sede in Ascoli Piceno;

Vista la delibera del 25 febbraio 1994 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, ha approvato la modifica dell'art. 23, terzo comma, dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

È approvata la modifica rrguardante l'art. 23, terzo comma, dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Ascoli Piceno, con sede in Ascoli Piceno, in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 1994

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 23.

(Omissis).

(3° comma). A far tempo dal 1° giugno 1994 le cariche amministrative e di controllo assunte nell'Ente sono incompatibili con le cariche amministrative e di controllo nella società bancaria conferitaria Cassa di risparmio di Ascoli Piceno S.p.a. e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio.

94A3977

DECRETO 30 maggio 1994.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Vercelli.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 43 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Vercelli, con sede in Vercelli;

Vista le delibere del 28 e 29 marzo 1994 con le quali il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, le modifiche degli articoli 10, 11, 14, 15, 16, 16-*bis*, 17, 18, 19, 24, 26, 27 e 33 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche apportate agli articoli 10, 11, 14, 15, 16, 16-*bis*, 17, 18, 19, 24, 26, 27, e 33 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Vercelli, con sede in Vercelli, di cui all'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 1994

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 10.

(Comma 1). L'assemblea dei soci si aduna ordinariamente e straordinariamente per deliberare:

(Omissis);

6) sulla misura delle indennità di carica per i componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale, nonché la eventuale determinazione del rimborso, anche in misura forfettaria, delle spese sostenute dagli amministratori e dai sindaci in ragione del loro incarico.

(Omissis).

Art. 11.

(Comma unico). L'assemblea deve essere convocata dal presidente in via ordinaria, almeno due volte ogni anno, per deliberare:

(Omissis);

d) sulla nomina di componenti il consiglio di amministrazione di propria competenza e sulla misura delle indennità di carica agli amministratori;

e) sulla nomina dei membri del collegio sindacale, sulla scelta del presidente del collegio sindacale e sulla misura delle indennità di carica ai sindaci.

Art. 14.

(Omissis).

(Comma 2). Le deliberazioni, salvo quanto disposto dall'art. 9, lettera *a)*, debbono essere prese... *(omissis).*

(Omissis).

Art. 15.

(Omissis).

(Comma 2). Il presidente dell'assemblea, se del caso, nomina tra gli intervenuti due scrutatori con il compito di accertare la regolarità delle votazioni.

(Comma 3). Alle riunioni dell'assemblea interviene il direttore, o in sua mancanza o impedimento, chi lo sostituisce a termini di statuto, con il compito di redigere il verbale e di sottoscriverlo unitamente al presidente dell'assemblea ed, in caso di votazioni, ai due scrutatori.

Art. 16.

(Comma 1). Il consiglio di amministrazione è composto da undici consiglieri.

(Comma 2). I consiglieri vengono scelti fra i soci e sono nominati rispettivamente:

uno dall'amministrazione comunale di Vercelli;

uno dall'amministrazione provinciale di Vercelli;

uno dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vercelli;

uno a turno dalle amministrazioni comunali di Varallo e di Borgosesia;

sette dall'assemblea dei soci.

(Comma 3). Il consiglio di amministrazione nomina nel proprio seno, con il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica, il presidente ed il vice presidente che restano in carica fino alla scadenza del loro mandato di consigliere.

(Comma 4). I membri del consiglio devono essere scelti fra le persone più rappresentative nelle attività economiche, professionali e culturali.

(Omissis).

Art. 16-*bis*

Per gli amministratori e per i sindaci si applicano i divieti di cumulo con altre cariche di cui alla lettera *e)* dell'art. 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, qualora stabiliti con decreto del Ministro del tesoro.

Art. 17.

(Comma 1). I consiglieri durano in carica cinque anni e possono essere eventualmente confermati solo per un altro mandato.

(Omissis).

Art. 18.

(Comma 1). Ai componenti il consiglio di amministrazione spetta una indennità di carica, costituita da un compenso annuo fisso in rapporto alle funzioni svolte e da medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni del consiglio stesso, nella misura determinata dall'assemblea dei soci e secondo modalità di erogazione definite dal consiglio di amministrazione. Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza in una medesima giornata.

(Comma 2). Ai componenti il consiglio di amministrazione spetta, altresì, il rimborso, anche in misura forfettaria, delle spese sostenute in ragione del loro incarico.

(Omissis).

Art. 19.

(Comma 1). Il consiglio di amministrazione, nei limiti delle disposizioni di legge e di statuto, provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione ed alla sorveglianza sul funzionamento della Fondazione al fine del perseguimento degli scopi istituzionali e della difesa del valore del patrimonio della stessa.

(Comma 2). Il consiglio può delegare proprie attribuzioni al presidente e al direttore determinando i limiti della delega. Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al consiglio secondo le modalità da questo fissate.

(Comma 3). Sono di esclusiva competenza del consiglio, oltre alle materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:

a) l'amministrazione del patrimonio e dei proventi;

b) la determinazione dei criteri e l'individuazione dei destinatari delle erogazioni annuali destinate alle finalità istituzionali;

c) la nomina del presidente e del vice presidente, in conformità alle disposizioni previste dal precedente art. 16;

d) la determinazione delle modalità di erogazione dei compensi ai componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale;

e) la nomina e la revoca del direttore e del suo sostituto;

f) le destinazioni a patrimonio stabile;

g) la predisposizione e l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali;

h) le deliberazioni sulle modifiche statutarie;

i) l'acquisto e la cessione di partecipazioni;

l) l'acquisto, la vendita e la donazione di immobili.

Art. 24.

(Comma 1). Ai componenti il collegio sindacale spetta, secondo modalità definite dal consiglio di amministrazione, un compenso annuo fisso in rapporto alle funzioni svolte ed una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione della Fondazione, nella misura determinata dall'assemblea dei soci tenuto conto delle tariffe professionali vigenti per lo svolgimento delle funzioni sindacali. Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza in una medesima giornata.

(Comma 2). Ai componenti il collegio sindacale spetta, altresì, il rimborso, anche in misura forfettaria, delle spese sostenute in ragione del loro incarico.

(Comma 3). Con riferimento al cumulo dei compensi si applicano le disposizioni di cui all'art 18, comma 3.

Art. 26.

(Comma 1). Il direttore è il capo degli uffici e del personale della Fondazione, dei quali si avvale per lo svolgimento delle sue attribuzioni.

(Comma 2). In particolare il direttore:

a) partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione con funzioni consultive e propositive e può far inserire a verbale le proprie dichiarazioni;

b) interviene alle riunioni dell'assemblea, con incarico di redigere il verbale delle adunanze;

c) provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni del consiglio di amministrazione e dispone per l'esecuzione delle deliberazioni stesse;

d) firma la corrispondenza e gli atti ordinari, con facoltà di delega, anche in via continuativa, al personale:

e) compie ogni atto per il quale abbia avuto delega dal consiglio.

(Comma 3). In caso di assenza od impedimento, il direttore è sostituito da dipendente all'uopo designato dal consiglio di amministrazione.

(Comma 4). Di fronte a terzi la firma di chi sostituisce il direttore costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

(Comma 5). Le funzioni di direttore nonché i compiti del restante personale possono essere affidati a dipendenti distaccati da società partecipate dalla Fondazione.

Art. 27.

(Omissis).

(Comma 3). Entro tre mesi da termine, sentita la relazione del collegio sindacale sul rendiconto presentato dal direttore... *(omissis).*

(Omissis).

Art. 33.

(Comma 1). Il presidente ed il vice presidente in carica alla data di deliberazione delle attuali modifiche al presente statuto rimangono ciascuno nella propria carica presso la Fondazione fino alla scadenza dei rispettivi mandati in corso alla medesima data.

(Comma 2). Il direttore della Fondazione in carica alla data di modifica del presente statuto conserva la mansione fino al termine del proprio incarico di direttore generale della Banca conferitaria.

94A3978

DECRETO 31 maggio 1994.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 43 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona, con sede in Verona;

Vista la delibera del 31 marzo 1994 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato la modifica dell'art. 16 nonché l'inserimento dell'art. 23, norma transitoria, nello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

È approvata la modifica riguardante l'art. 16 nonché l'inserimento dell'art. 23, norma transitoria, nello Statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona, con sede in Verona, secondo il testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 1994

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 16.

(Comma I). I componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale non possono ricoprire negli organi di società e di enti partecipati, direttamente o indirettamente, dalla Fondazione in misura superiore al 50% del capitale sociale o del fondo di dotazione, più di cinque cariche di amministratore e di sindaco e, fra le cariche di amministratore, non più di due cariche di presidente, comprese le cariche presso la Fondazione. Salva comunque la diversa disciplina decretata dal Ministro del tesoro in ordine alla previsione dell'art. 12, sub *e)*, del decreto legislativo n. 356/1990.

(Omissis).

Art. 23.

Norma transitoria

(Comma II). L'opzione per i casi di incompatibilità verificandosi la previsione dell'art. 16 del presente statuto, dovrà essere esercitata allo scadere del termine di mandato più ravvicinato fra gli incarichi ricoperti.

94A3999

DECRETO 1° giugno 1994.

Approvazione del nuovo statuto della Fondazione Cassa di risparmio delle provincie lombarde.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 43 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Viste le delibere assunte dalla Commissione centrale di beneficenza in data 29 marzo e 30 maggio 1994 concernenti il nuovo statuto della Fondazione Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

È approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, il nuovo statuto adottato dalla Fondazione Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, di cui al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 1994

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Origine, denominazione e durata

1. La Fondazione Cassa di risparmio delle provincie lombarde — di seguito chiamata anche Fondazione — è la continuazione storica e giuridica della Cassa di risparmio delle provincie lombarde istituita a Milano per iniziativa della Commissione centrale di beneficenza, in base alle norme contenute nell'«Avviso» pubblicato il 12 giugno 1823.

2. La Fondazione è regolata dal presente statuto nei limiti e con l'osservanza delle disposizioni contenute nella legge 30 luglio 1990, n. 218 e nel titolo terzo del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

3. La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 2.

Autonomia e vigilanza

La Fondazione, ente con piena capacità di diritto pubblico e di diritto privato, ha autonomia statutaria e finanziaria ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero del tesoro rispettivamente a norma degli articoli 11 e 14 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

Art. 3.

Sede

La Fondazione ha sede legale in Milano, via Monte di Pietà n. 8.

Art. 4.

Scopi

La Fondazione, in aderenza alle proprie finalità originarie, contribuisce allo sviluppo civile, enomico e sociale del Paese privilegiando la propria tradizionale zona di presenza e di attività.

La Fondazione persegue scopi di interesse pubblico e di utilità e solidarietà sociale operando nei settori attinenti prevalentemente alla ricerca scientifica, all'istruzione, all'arte ed alla sanità nonché all'assistenza, alla beneficenza ed alla tutela in genere delle categorie più deboli.

Art. 5.

Patrimonio

1. Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalla partecipazione nella società conferitaria «Cariplo - Cassa di risparmio delle provincie lombarde S.p.a.».

2. Il patrimonio si incrementa per effetto di:

a) accantonamenti al fondo di riserva finalizzato a sottoscrizioni di aumenti di capitale della società conferitaria di cui all'art. 9, comma 2;

b) accantonamenti ad altri eventuali fondi di riserva comunque destinati e denominati;

c) avanzi di gestione non trasferiti ad esercizi successivi e non destinati a finanziare l'attività erogativa;

d) beni mobili ed immobili e qualsiasi altro cespite o utilità oggetto di liberalità effettuate da soggetti pubblici o privati.

3. Le entrate derivanti dalla cessione di azioni della società conferitaria sono destinate alla riserva di cui all'art. 9 comma 2; le restanti entrate di natura straordinaria, ove non utilizzate per finalità gestionali, sono destinate esclusivamente al rafforzamento patrimoniale di iniziative attinenti ai settori di intervento della Fondazione indicati nell'art. 4.

Art. 6.

Attività della Fondazione

Per conseguire gli scopi istituzionali la Fondazione può promuovere, con esclusione della gestione diretta:

l'acquisizione di partecipazioni in società o enti operanti nei settori di intervento di cui al precedente art. 4, escluse quelle comportanti assunzione di responsabilità illimitata, nonché il concorso all'istituzione ed all'amministrazione delle società e degli enti medesimi;

l'istituzione di persone giuridiche di diritto comune ai sensi dell'art. 12 del codice civile, in relazione alla necessità di specializzare le finalità dei singoli settori di intervento;

il coordinamento della propria attività erogativa con quella di società o altri enti, nazionali o internazionali, pubblici o privati, aventi analoghe finalità;

la raccolta, la conservazione e la gestione di beni quali opere d'arte, collezioni in genere beni culturali, di valore storico, scientifico e sociale o di interesse ambientale.

Art. 7.

Attività erogativa e di pubblica utilità

La Fondazione inoltre realizza le finalità di cui al precedente art. 4 attraverso l'esercizio di un'attività erogativa di beneficenza e di pubblica utilità, sulla base di propri programmi di intervento, ovvero su richiesta diretta dei beneficiari.

Art. 8.

Attività strumentale

1. La Fondazione amministra il proprio patrimonio e lo gestisce secondo criteri di economicità.

2. La Fondazione non può possedere partecipazioni di controllo nel capitale di imprese bancarie o finanziarie diverse dalla società per azioni conferitaria; essa, invece, può acquisire e cedere partecipazioni di minoranza al capitale di altre imprese bancarie e finanziarie.

La Fondazione non può esercitare l'impresa bancarica.

3. La Fondazione può compiere operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari, nonché acquisire, detenere e cedere partecipazioni al capitale di ogni altra impresa, o concorrere alla loro istituzione, purché tali attività siano finalizzate al conseguimento dei suoi scopi o ad esigenze gestionali, esclusa in ogni caso l'assunzione di responsabilità illimitata.

4. La Fondazione può contrarre debiti con ciascuna delle società in cui detiene partecipazioni o ricevere garanzie dalle stesse per un ammontare massimo pari al 10% del proprio patrimonio.

Il limite globale massimo di indebitamento, di ricevimento e di prestazione di garanzie non deve superare l'importo pari al 20% del proprio patrimonio.

Art. 9.

Amministrazione della partecipazione al capitale della conferitaria

1. La Fondazione deve mantenere il controllo sulla propria conferitaria «Cariplo - Cassa di risparmio delle provincie lombarde S.p.a.» attraverso la costante disponibilità del numero di voti necessari per poter svolgere nell'assemblea ordinaria un'influenza dominante, ai sensi di legge.

La Fondazione esercita i poteri di azionista della società conferitaria, sulla base di indirizzi espressi dalla Commissione centrale di beneficenza.

2. La Fondazione accantona ad apposita riserva, finalizzata alla sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale della società conferitaria, una quota dei proventi e delle rendite derivanti dalla partecipazione nella società medesima, determinandola in misura congrua al valore della partecipazione tempo per tempo posseduta e comunque in misura non inferiore al 25% dei proventi e delle rendite stessi.

L'accantonamento al fondo di riserva di cui sopra può essere ridotto, con decisione della Commissione centrale di beneficenza, ad una quota non inferiore al 15% dei suddetti proventi e rendite qualora l'importo della riserva stessa abbia eguagliato il valore della partecipazione nella società conferitaria secondo l'ultimo bilancio approvato della stessa.

La riserva deve essere investita esclusivamente in titoli della conferitaria ovvero in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato. Gli interessi maturati sui proventi accantonati vanno ad incrementare la riserva stessa.

3. L'acquisto o la cessione da parte della Fondazione di azioni della conferitaria devono avvenire in conformità di quanto previsto dall'art. 13 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

Ai fini della determinazione del prezzo di cessione delle azioni si terrà conto, laddove le azioni medesime dovessero essere o fossero quotate in borsa, oltre che della consistenza patrimoniale dell'azienda e

della sua capacità di reddito, anche delle condizioni di mercato e dell'esigenza di diffondere l'azionariato.

4. Nell'ipotesi di aumenti di capitale della società conferitaria con esclusione o limitazione del diritto di opzione, il sovraprezzo sarà determinato secondo gli stessi criteri di cui al comma precedente e nel rispetto dell'art. 2441 del codice civile.

Art. 10.
Finanziamento delle attività

1. La Fondazione provvede al finanziamento delle attività di cui agli articoli 6, 7 e 8 con:

a) i proventi e le rendite derivanti dalla gestione e dall'amministrazione del proprio patrimonio detratte le spese di funzionamento, gli accantonamenti ai fondi di riserva e l'erogazione di cui al successivo comma 2;

b) gli avanzi di gestione ed eventuali liberalità non destinate ad incremento patrimoniale.

2. La Fondazione, attraverso l'erogazione di una quota pari ad un quindicesimo dei proventi di cui al primo comma lettera *a)*, detratte le spese di funzionamento e l'accantonamento al fondo di riserva di cui all'art. 9, comma 2, contribuisce al perseguimento dell'interesse pubblico di solidarietà sociale in base all'art. 15 della legge-quadro 11 agosto 1991, n. 266.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE

Art. 11.
Organi

Sono organi della Fondazione:

1) la Commissione centrale di beneficenza;
2) il presidente;
3) il collegio sindacale;
4) il segretario generale.

Art. 12.
Composizione della Commissione centrale di beneficenza

1. La Commissione centrale di beneficenza è composta da diciannove commissari che sono nominati come segue:

tre dal presidente del consiglio provinciale di Milano;

tre dal sindaco del comune di Milano;

uno per ciascuno dai presidenti dei consigli provinciali di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Novara, Pavia, Sondrio, Varese;

uno dal consiglio regionale della regione Lombardia;

tre dalla stessa Commissione centrale di beneficenza con le modalità stabilite dall'art. 13.

2. La Commissione centrale di beneficenza elegge nel proprio ambito, con le modalità stabilite dall'art. 19, comma 7, il presidente e i due vice presidenti.

Art. 13.
Requisiti e indirizzi per la nomina

1. La Fondazione attribuisce il potere di nomina indicato nel precedente art. 12 intendendo promuovere e valorizzare la partecipazione qualificata dei cittadini al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

2. La Fondazione, poiché la nomina non comporta rappresentanza né mandato imperativo e non è espressamente riservata dalla legge, richiede ai rispettivi consigli degli enti, nella definizione dei relativi indirizzi, l'osservanza dei requisiti e criteri di seguito indicati:

a) i nominati devono essere cittadini italiani, preferibilmente residenti nell'ambito territoriale delle province lombarde e di Novara, in possesso di riscontrabili requisiti di competenza e di professionalità nonché di quelli indicati dalla legge per gli esponenti degli enti creditizi;

b) il componente della Commissione centrale di beneficenza dichiarato decaduto dalla carica non può essere nominato per almeno un triennio dalla data di dichiarazione di decadenza;

c) i nominati devono essere scelti tra una rosa di candidati individuati col concorso di istituzioni, associazioni ed altre significative realtà sociali.

3. La Commissione centrale di beneficenza provvede alla nomina di tre componenti di propria competenza scegliendoli tra cittadini aventi i requisiti di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*.

Art. 14.
Incompatibilità

Non possono far parte della Commissione centrale di beneficenza:

a) i membri del Parlamento italiano o europeo, del Consiglio dei Ministri, della Corte costituzionale ovvero di altri organi di rilevanza costituzionale;

b) i dipendenti dei Ministeri delle finanze, della giustizia, dell'interno e del tesoro;

c) i membri dei consigli regionali e dei consigli delle città metropolitane, delle province, dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti o comunque capoluogo di provincia nonché i componenti delle giunte che non siano consiglieri;

d) i membri degli organi di controllo sulle amministrazioni regionali, metropolitane, provinciali e comunali;

e) gli amministratori di aziende ed istituti di credito, diversi dalla società conferitaria e dalle altre società direttamente o indirettamente partecipate dalla conferitaria stessa;

f) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei membri della commissione e del collegio sindacale;

g) i dipendenti in servizio o in quiescenza della Fondazione, della società conferitaria e delle altre società direttamente o indirettamente partecipate, nonché il coniuge e i parenti fino al secondo grado dei medesimi.

Art. 15.
Procedure e controlli

1. Il presidente, tre mesi prima della cessazione dalla carica di ciascun componente della Commissione centrale di beneficenza, provvede a inviare lettera raccomandata all'ente cui compete la nomina ovvero informa la Commissione medesima per le nomine di propria competenza.

2. Successivamente alla comunicazione o alla delibera di nomina, il presidente invita l'interessato, a mezzo lettera raccomandata, a presentare alla Fondazione entro trenta giorni la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 13.

3. La mancanza dei requisiti di cui all'art. 13, comma 2, lettere *a)* e *b)* al momento della nomina o nel corso del mandato, comporta la decadenza dalla carica che viene pronunciata con delibera della Commissione centrale di beneficenza assunta con la maggioranza dei due terzi dei membri in carica.

4. Qualora, al momento della nomina ovvero nel corso del mandato sussista una delle cause di incompatibilità previste dall'art. 14, l'interessato è tenuto a darne immediata comunicazione alla Fondazione. Il presidente, anche in presenza di fatto notorio, invita tempestivamente l'interessato, a mezzo lettera raccomandata, a fornire entro quindici giorni dalla comunicazione stessa le necessarie informazioni ovvero a rimuovere la situazione. Si deve intendere comunque rinunciatario, ove si tratti di nomina, o decaduto dalla carica il componente della Commissione che non provveda agli adempimenti richiesti nel predetto termine.

5. Nei casi previsti dai commi precedenti, la Commissione centrale di beneficenza assumerà l'iniziativa per la sosituzione dei componenti decaduti dalla carica.

Art. 16.

Durata in carica

1. I commissari durano in carica cinque anni dalla data di assunzione della carica e possono essere confermati.

2. Il presidente e i due vice presidenti durano in carica fino alla scadenza del loro mandato di commissari.

3. I componenti della Commissione centrale di beneficenza nominati in sostituzione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause, durano parimenti in carica cinque anni dalla data di assunzione della carica.

4. Alla scadenza del loro mandato, i componenti non sostituiti o non confermati sono prorogati in base alla normativa vigente. Decorso il termine di proroga detti componenti devono intendersi decaduti.

5. Qualora l'ente non provveda alla nomina entro il termine stabilito dalla normativa vigente, il potere di nomina è trasferito alla stessa Commissione centrale di beneficenza che lo eserciterà con i criteri stabiliti dall'art. 13, comma 2, lettere *a)* e *b)*, scegliendo il sostituto nell'ambito territoriale dell'ente medesimo o provvedendo alla conferma dello stesso commissario e con la maggioranza dei due terzi dei membri in carica.

Art. 17.

Indennità

1. Al presidente, ai vice presidenti, agli altri componenti della Commissione centrale di beneficenza e del collegio sindacale spettano, oltre al rimborso delle spese, un compenso fisso annuo ed una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni dei relativi organi collegiali, nella misura che verrà determinata dalla Commissione che ne darà comunicazione al Ministro del tesoro.

Art. 18.

Competenze della Commissione centrale di beneficenza

1. Alla Commissione centrale di beneficenza compete di:

a) deliberare sulle modificazioni statutarie;

b) nominare i commissari di propria competenza di cui all'art. 12, comma 1;

c) eleggere tra i propri componenti il presidente ed i due vice presidenti ai sensi dell'art. 12, comma 2;

d) approvare annualmente il bilancio preventivo e quello consuntivo con le modalità previste dal successivo art. 24, nonché la destinazione degli utili di esercizio;

e) deliberare sulle variazioni del bilancio preventivo;

f) nominare il segretario generale ed il vice segretario generale;

g) deliberare sugli indirizzi in base ai quali la Fondazione esercita i poteri di azionista;

h) deliberare sulla designazione e nomina di amministratori e sindaci della società conferitaria e di società ed enti cui la Fondazione è chiamata a provvedere;

i) deliberare sull'assunzione e dismissione di partecipazioni da parte della Fondazione, sulle loro modificazioni anche di natura statutaria, nonché sui relativi bilanci;

l) deliberare in merito ai programmi di intervento nell'attività erogativa e di pubblica utilità;

m) determinare i compensi e le indennità al presidente, ai vice presidenti e agli altri componenti della commissione e del collegio sindacale;

n) deliberare la decadenza dalla carica nei casi previsti dagli articoli 15, comma 3, e 20, comma 1;

o) deliberare su ogni altro affare di ordinaria e straordinaria amministrazione.

2. La Commissione potrà delegare poteri di ordinaria amministrazione al presidente e al segretario generale, determinando gli atti o la categoria di atti delegati.

Art. 19.

Funzionamento della Commissione centrale di beneficenza

1. La Commissione centrale di beneficenza si riunisce, di regola, una volta al mese ed ogniqualvolta il presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta motivata per iscritto almeno quattro commissari o il collegio sindacale.

2. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere inviati, a mezzo lettera raccomandata, almeno cinque giorni prima della riunione al domicilio dei singoli componenti della commissione e del collegio sindacale.

3. Nelle ipotesi di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica o per telefax trasmessa in tempo utile per consentire la partecipazione.

4. Il presidente, ove, occorra, può invitare il presidente e il direttore generale della società conferitaria alle riunioni della Commissione.

5. Per la validità delle deliberazioni, escluse quelle di cui ai successivi commi 6 e 7, è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti.

6. Per le modificazioni statutarie e nei casi previsti dagli articoli 12, comma 1, ultimo alinea, 15, comma 3, 16, comma 5, e 20, comma 1, la Commissione delibera con il voto favorevole di due terzi dei membri in carica.

7. Le deliberazioni relative alla elezione del presidente e dei vice presidenti della Commissione centrale di beneficenza sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica. Qualora non venga raggiunta la predetta maggioranza, si procederà ad una nuova votazione riguardante le due persone che hanno ottenuto, alla prima votazione, il maggior numero di voti o, in caso di parità di voti, anche più di due persone. Ove, anche dopo tale votazione, non si ottenga il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica, si procederà ad altra votazione in cui verrà nominato chi ha ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di parità, non prevalendo il voto di chi presiede l'adunanza, si procederà ad ulteriore votazione con lo stesso criterio. In caso di parità tra due o più nominativi, anche dopo quest'ultima votazione, si intenderà nominato tra gli stessi colui che ha maggiore anzianità di carica nell'organo e, in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

8. Sono fatte a scrutinio segreto, a richiesta anche di un solo commissario, le votazioni riguardanti persone.

9. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto di chi presiede l'adunanza; nelle votazioni a scrutinio segreto la proposta s'intende non approvata.

10. Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vice presidente anziano, tale intendendosi colui che riveste detta carica da maggior tempo ed ininterrottamente o, in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età. In caso di assenza del presidente e del vice presidente anziano, le adunanze sono presiedute dall'altro vice presidente; nell'eventualità di assenza anche di questo, dal commissario più anziano, intendendosi tale colui che fa parte da maggior tempo dell'organo; in caso di nomina contemporanea il più anziano di età.

11. I verbali delle adunanze sono redatti a cura del segretario generale o da chi lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento e sono firmati dal presidente e dal segretario.

12. Dei verbali stessi il segretario può rilasciare copie ed estratti che fanno prova in giudizio, nonché di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte ai terzi.

13. Quando la Commissione decide di adunarsi in seduta segreta, fungerà da segretario il commissario che verrà designato da chi presiede l'adunanza.

Art. 20.

Decadenza

1. I componenti della Commissione centrale di beneficenza sono dichiarati decaduti dall'ufficio, con deliberazione della Commissione medesima, assunta con la maggioranza dei due terzi dei membri in carica, oltre che negli altri casi previsti dallo statuto e dalle norme di legge, anche qualora non intervengano alle sedute della Commissione stessa per tre volte consecutive senza giustificato motivo. La Commissione avvierà l'iniziativa per la loro sostituzione.

2. Il componente dichiarato decaduto non potrà essere nominato per almeno un triennio dalla data della dichiarazione di decadenza.

Art. 21.

Funzioni del presidente

1. Il presidente ha la rappresentenza legale della Fondazione. Egli predispone gli avvisi di convocazione della Commissione centrale di beneficenza, la presiede e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni.

2. La Commissione determina le materie per le quali il presidente, sentito il segretario generale, può assumere decisioni, con immediata efficacia verso i terzi, che devono essere portate a conoscenza della Commissione stessa nella sua prima adunanza.

3. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, il presidente può, nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza, sentito il segretario, assumere, con immediata efficacia verso i terzi, le necessarie determinazioni, sottoponendo le decisioni assunte per la ratifica alla Commissione nella sua prima adunanza.

4. Il presidente ha facoltà, inoltre, di nominare avvocati e procuratori per rappresentare la Fondazione in giudizio e di dare mandato per rendere dichiarazioni di terzo, nonché di rilasciare procure speciali a terzi.

5. Egli può delegare la rappresentanza ai vice presidenti e ad altri componenti della Commissione nonché, d'intesa col segretario, a dipendenti.

6. In caso di assenza o di impedimento del presidente ne adempie le funzioni il vice presidente anziano ai sensi dell'art. 19, punto 10; nel caso di assenza o di impedimento di entrambi ed anche dell'altro vice presidente, le funzioni sono adempiute dal commissario più anziano di cui al citato articolo.

7. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento di questo.

Art. 22.

Collegio sindacale

1. Il collegio sindacale è composto da tre componenti scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili con le attribuzioni stabilite dalle norme contenute negli articoli 2403 e 2407 del codice civile.

2. Di essi, uno è nominato dal sindaco del comune di Milano, gli altri due, a turno, dai presidenti dei consigli provinciali di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Novara, Pavia, Sondrio e Varese, seguendo l'ordine indicato.

3. I sindaci durano in carica tre anni dalla data di assunzione della carica e possono essere confermati.

4. In caso di cessazione dalla carica per morte, dimissioni o altre cause, lo stesso ente locale che ha nominato il sindaco cessato dalla carica provvede alla sua sostituzione. Il sindaco nominato resterà in carica per il tempo in cui avrebbe dovuto rimanervi quello sostituito.

5. I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dalla legge per i soggetti che esercitano le medesime funzioni presso gli enti creditizi.

6. Valgono per i sindaci le disposizioni di cui ai precedenti articoli 14 e 15. Qualora l'ente cui compete la nomina non vi provveda entro il termine di proroga previsto dalla legge, la Commissione centrale di beneficenza nominerà il sostituto ovvero confermerà il sindaco cessato dalla carica, che svolgerà le funzioni fino al subentro di colui che sarà nominato dall'ente medesimo.

7. Essi devono intervenire alle riunioni della Commissione centrale di beneficenza.

8. Il collegio sindacale sceglie tra i propri componenti il presidente.

9. Il collegio deve riunirsi di norma una volta al mese.

10. Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio a tre riunioni consecutive del collegio sindacale o della Commissione centrale decade dall'ufficio e la Commissione medesima assumerà l'iniziativa per la sua sostituzione.

11. Il sindaco dichiarato decaduto non può essere nominato per almeno un triennio dalla data della dichiarazione di decadenza.

12. Le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

13. Delle riunioni del collegio deve redigersi processo verbale che viene trascritto, al pari degli accertamenti, proposte e rilievi del collegio e dei singoli sindaci, in apposito libro.

Art. 23.

Segretario generale

1. Al segretario generale compete il coordinamento funzionale ed organizzativo delle attività istituzionali della Fondazione. In particolare, il segretario generale:

a) interviene con funzioni consultive e propositive alle riunioni della Commissione centrale di beneficenza e può anche intervenire alle riunioni di eventuali commissioni consultive;

b) è capo del personale e sopraintende agli uffici della Fondazione di cui si avvale per lo svolgimento delle sue funzioni;

c) provvede ad istruire gli affari e a sottoporli alle delibere della Commissione o al presidente, nei casi previsti dallo statuto, e fa eseguire le deliberazioni stesse;

d) firma, di regola, la corrispondenza nonché gli atti, i contratti ed i documenti in genere che riguardano la Fondazione; tali funzioni possono essere delegate dal segretario generale, anche in via continuativa, a dipendenti;

e) dispone gli atti conservativi urgenti a tutela delle ragioni della Fondazione anche mediante richiesta di provvedimenti monitori, cautelari e d'urgenza, nonché di tutti quelli che si rendano necessari, in via cautelativa, nell'interesse della medesima, con facoltà di conferire le relative procure alle liti.

2. Il segretario generale è coadiuvato da un vice segretario generale il quale lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

3. Il segretario generale ed il vice segretario generale sono nominati dalla Commissione centrale di beneficenza per un periodo non superiore a cinque anni e possono essere confermati. Il segretario generale può essere scelto anche tra il personale non di ruolo della Fondazione.

4. Nelle ipotesi di assenza o di impedimento di entrambi, le funzioni sono esercitate dal dipendente di grado più elevato e con maggiore anzianità nel grado o, nell'ipotesi di più nomine contemporanee, da quello più anziano di età.

5. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il segretario generale costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questo.

TITOLO III

DISPOSIZIONI CONTABILI

Art. 24.

Bilanci

1. L'esercizio ha inizio il 1° ottobre e si chiude il 30 settembre dell'anno successivo.

2. Entro il mese di maggio di ogni anno, ovvero entro il successivo mese di luglio se la società conferitaria ovvero altre società partecipate si avvalgono della possibilità di cui all'ultimo comma dell'art. 2364 del codice civile, la Commissione centrale di beneficenza, su proposta del presidente che cura la predisposizione del progetto, approva il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo.

3. In tale bilancio sono fissati i limiti di spesa con distinto riferimento alle spese di funzionamento e a quelle destinate al finanziamento delle attività di cui al precedente art. 10.

4. Entro tre mesi dalla scadenza dell'esercizio, sentita la relazione del collegio sindacale, il presidente sottopone per l'approvazione alla Commissione centrale di beneficenza il bilancio consuntivo predisposto dal segretario generale almeno trenta giorni prima dell'approvazione e depositato presso la sede della Fondazione. Il bilancio deve essere trasmesso al collegio sindacale, con la relazione del presidente, per le osservazioni di propria competenza, almeno quindici giorni prima dell'adunanza fissata per l'approvazione.

5. Il bilancio consuntivo è redatto in modo da fornire una chiara rappresentazione del patrimonio e della situazione economico-finanziaria della Fondazione.

6. La relazione che accompagna il bilancio illustra l'andamento della gestione e la politica degli accantonamenti e degli investimenti con particolare riguardo al mentenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione. Deve altresì dare specificamente atto del rispetto di quanto disposto dall'art. 9, comma 2, del presente statuto.

7. I bilanci approvati dalla Commissione devono essere inviati entro dieci giorni al Ministero del tesoro; gli stessi si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dalla loro ricezione. Devono altresì essere inviate al Ministero del tesoro, entro il predetto termine, le eventuali variazioni al bilancio preventivo approvate dalla Commissione nel corso dell'esercizio, in base all'art. 18, comma 1, lettera *e*).

TITOLO IV

LIQUIDAZIONE

Art. 25.

Liquidazione

1. In caso di liquidazione della Fondazione, l'eventuale residuo netto del patrimonio sarà devoluto secondo gli scopi statutari e con la procedura prevista dalla legge.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 26.

Cumulo delle cariche

1. I componenti della Commissione centrale di beneficenza della Fondazione non possono rivestire la carica di componenti effettivi del collegio sindacale presso le società o enti del cui capitale la Fondazione o la società conferitaria possiedono la maggioranza.

2. I componenti del collegio sindacale della Fondazione non possono rivestire le cariche di presidente, vice presidente o di componenti del consiglio di amministrazione od organo equivalente presso le società o enti del cui capitale la Fondazione o la società conferitaria possiedono la maggioranza.

3. I singoli componenti della Commissione centrale di beneficenza e del collegio sindacale devono rispettare le norme sull'incompatibilità previste dalle disposizioni vigenti in materia e non possono assumere contemporaneamente più di otto cariche consentite presso le società o enti partecipanti, direttamente o indirettamente, dalla Fondazione.

4. Coloro che assumono cariche in violazione dei divieti previsti dal presente articolo decadono di diritto dalla carica presso la Fondazione, qualora non provvedano a regolarizzare la propria posizione entro due mesi dalle nomine.

5. Qualora i componenti della Commissione centrale di beneficenza e i membri del collegio sindacale ricoprano contemporaneamente cariche negli organi amministrativi e di controllo di società o enti partecipati, direttamente o indirettamente, dalla Fondazione per le quali percepiscano una rimunerazione annua, il compenso corrisposto dalla Fondazione è ridotto dell'importo complessivo di detta rimunerazione ovvero, se quest'ultimo è superiore, non è dovuto. In tale calcolo non si tiene conto delle medaglie di presenza alle quali gli interessati mantengono sempre e in ogni caso il diritto alla percezione.

6. Il presidente e il segretario generale sono autorizzati a richiedere alle predette società o enti partecipati l'ammontare dei compensi corrisposti ai componenti della Commissione centrale di beneficenza e ai membri del collegio sindacale per le cariche ricoperte presso le società o enti stessi.

Art. 27.

Continuità dei rapporti con le fondazioni costituite dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde

1. La Fondazione, quale continuatrice delle funzioni di interesse pubblico e di utilità sociale già espletate dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde, esercita, tramite i propri organi statutari, i poteri previsti dagli statuti delle fondazioni costituite nel tempo dalla predetta Cassa di risparmio.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 28.

Continuità operativa

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 26, comma 3, in via transitoria e più precisamente per i primi tre esercizi dal 20 dicembre 1991 al 31 dicembre 1994, al fine di assicurare la continuità operativa tra la Fondazione conferente e la società conferitaria, fanno parte del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della società stessa tutti i componenti in carica al momento della costituzione della società conferitaria, rispettivamente, della Commissione centrale di beneficenza, purché in possesso dei requisiti di esperienza richiesti dalla legge per gli esponenti di enti creditizi, e del collegio sindacale della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, conservando le relative cariche.

Art. 29.

Decorrenza della competenza della Commissione centrale di beneficenza alla nomina di tre commissari

1. La Commissione centrale di beneficenza provvederà alla nomina dei membri di sua competenza, come previsto dall'art. 12, comma 1, via via che cesseranno dalla carica quelli nominati dal Ministero del tesoro, in base alla previgente normativa.

Art. 30.

Registro dei revisori contabili

1. Fino a quando non sarà operante il registro dei revisori contabili, i componenti del collegio sindacale saranno scelti tra gli iscritti al ruolo dei revisori dei conti.

94A3976

DECRETO 10 giugno 1994.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° gennaio 1990 (quinquennali), 1° luglio 1990 (quinquennali), 1° gennaio 1991 (quinquennali), 1° luglio 1991 (settennali), 1° gennaio 1992 (settennali), 1° gennaio 1993 (settennali) e 1° gennaio 1994 (settennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di luglio 1994 e scadenza nel mese di gennaio 1995.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 571596/66-AU-205 del 28 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 30 gennaio 1990, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° gennaio 1990, sottoscritti per l'importo di lire 5.000 miliardi;

n. 192818/66-AU-218 del 20 giugno 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 20 luglio 1990, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° luglio 1990, sottoscritti per l'importo di lire 11.500 miliardi;

n. 193545/66-AU-229 del 31 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 1991, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° gennaio 1991, sottoscritti per l'importo di lire 5.500 miliardi;

n. 348865/66-AU-242 del 20 giugno 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 10 luglio 1991, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° luglio 1991, sottoscritti per l'importo di lire 8.000 miliardi;

n. 349617/66-AU-252 del 18 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1991, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° gennaio 1992, sottoscritti per l'importo di lire 9.500 miliardi;

n. 826294/66-AU-270 del 23 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1993, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° gennaio 1993, sottoscritti per l'importo di lire 8.500 miliardi;

n. 101671/66-289 del 30 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 1994, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° gennaio 1994, sottoscritti per l'importo di lire 12.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di luglio 1994 e scadenza nel mese di gennaio 1995;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole, con godimento nel mese di luglio 1994, relative ai suddetti certificati di credito;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di gennaio 1995, è determinato nella misura:

del 4,65% per i CCT quinquennali 1° gennaio 1990 - codice 13069, emessi per lire 5.000 miliardi, cedola n. 10;

del 4,65% per i CCT quinquennali 1° luglio 1990 - codice 13084, emessi per lire 11.500 miliardi, cedola n. 9;

del 4,65% per i CCT quinquennali 1° gennaio 1991 - codice 13093, emessi per lire 5.500 miliardi, cedola n. 8;

del 4,65% per i CCT settennali 1° luglio 1991 - codice 13202, emessi per lire 8.000 miliardi, cedola n. 7;

del 4,65% per i CCT settennali 1° gennaio 1992 - codice 13211, emessi per lire 9.500 miliardi, cedola n. 6;

del 4,65% per i CCT settennali 1° gennaio 1993 - codice 36620, emessi per lire 8.500 miliardi, cedola n. 4;

del 4,65% per i CCT settennali 1° gennaio 1994 - codice 36673, emessi per lire 12.000 miliardi, cedola n. 2.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 2.765.850.000.000, così ripartite:

L. 232.487.500.000 per i CCT quinquennali 1° gennaio 1990;

L. 534.721.250.000 per i CCT quinquennali 1° luglio 1990;

L. 255.736.250.000 per i CCT quinquennali 1° gennaio 1991;

L. 371.980.000.000 per i CCT settennali 1° luglio 1991;

L. 441.726.250.000 per i CCT settennali 1° gennaio 1992;

L. 395.228.750.000 per i CCT settennali 1° gennaio 1993;

L. 533.970.000.000 per i CCT settennali 1° gennaio 1994,

e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, corrispondente al cap. 4691 dell'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 1994

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

94A4000

DECRETO 10 giugno 1994.

Determinazione del tasso d'interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° luglio 1985 (decennali), 1° luglio 1986 (decennali) e 1° luglio 1987 (decennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di luglio 1994 e scadenza nel mese di luglio 1995.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 315656/66-AU-85 del 14 giugno 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 27 giugno 1985, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° luglio 1985, sottoscritti per l'importo di L. 3.346.779.000.000;

n. 623735/66-AU-114 del 24 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 4 luglio 1986, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° luglio 1986, sottoscritti per l'importo di lire 4.200 miliardi;

n. 427533/66-AU-138 del 25 giugno 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 dell'11 agosto 1987, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° luglio 1987, sottoscritti per l'importo di lire 3.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso di interesse annuale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse annuale dei suddetti certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di luglio 1994 e scadenza nel mese di luglio 1995;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole, con godimento nel mese di luglio 1994, relative ai suddetti certificati di credito;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso di interesse annuale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di luglio 1995, è determinato nella misura:

dell'8,10% per i CCT decennali 1° luglio 1985 - codice 12831, emessi per L. 3.346.779.000.000, cedola n. 10;

dell'8,10% per i CCT decennali 1° luglio 1986 - codice 12863, emessi per lire 4.200 miliardi, cedola n. 9;

dell'8,65% per i CCT decennali 1° luglio 1987 - codice 12892, emessi per lire 3.000 miliardi, cedola n. 8.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 870.792.849.000, così ripartite:

L. 271.089.099.000 per i CCT decennali 1° luglio 1985;

L. 340.200.000.000 per i CCT decennali 1° luglio 1986;

L. 259.503.750.000 per i CCT decennali 1° luglio 1987,

e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, corrispondente al cap. 4691 dell'anno in corso.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 1994

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

94A4001

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 7 maggio 1994.

Determinazione dei termini temporali entro i quali dovranno essere realizzate le opere relative ai progetti immediatamente eseguibili 1989 approvati con deliberazione CIPE 19 dicembre 1989 e finanziati con le successive deliberazioni del 20 dicembre 1990 e 31 gennaio 1992.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 4 dicembre 1990, n. 364, e successive reiterazioni, che prevedeva la riassegnazione delle somme resesi disponibili a seguito di revoche di progetti FIO approvati dal CIPE fino al 1989 per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili, compresi nella delibera CIPE del 19 dicembre 1989, approvati ai sensi dell'art. 17, comma 34, della legge n. 67/1988, all'uopo autorizzando l'ulteriore spesa di lire 100.000 milioni per l'anno 1990;

Visto l'art. 64 del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 257, il quale stabilisce che i lavori relativi ai progetti, i cui finanziamenti siano stati autorizzati con le delibere CIPE del 20 dicembre 1990 e 31 gennaio 1992, sono proseguiti nei termini temporali che saranno allo scopo stabiliti con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Vista la propria delibera del 20 dicembre 1990, con la quale era stato autorizzato — a valere sulle somme resesi disponibili a seguito della revoca del finanziamento del progetto FIO 1984 «Terminal rinfuse in colmata porto commerciale Venezia», nonché sull'autorizzazione di spesa integrativa di lire 100.000 milioni recata dal citato decreto-legge n. 364/1990 — il finanziamento complessivo

di lire 75.000 milioni, a favore dei progetti immediatamente eseguibili numeri 182 «Parcheggi e viabilità di Belluno (I lotto)» della regione Veneto e 183 «Policlinico di Siena» del Ministero dei lavori pubblici;

Vista la propria delibera del 31 gennaio 1992, con la quale era stato autorizzato — a valere sulla sopracitata autorizzazione di spesa integrativa di lire 100.000 milioni — il finanziamento di lire 21.000 milioni a favore del progetto immediatamente eseguibile n. 181 «Piano parcheggi Università "La Sapienza"», del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Considerato che per i sopracitati progetti deliberati e finanziati numeri 181, 182 e 183 devono ancora essere disposti provvedimenti amministrativo-contabili d'erogazione da parte delle amministrazioni di competenza;

Ritenuto di dover fissare i termini temporali previsti dal richiamato art. 64 del decreto-legge n. 257/1994 avuto riguardo alle essenziali disposizioni stabilite per il finanziamento dei progetti FIO ed alla necessità di consentire una maggiore certezza operativa nell'esecuzione dei lavori e rapidità nelle erogazioni;

Decreta:

Punto 1. TEMPI DI REALIZZAZIONE PROGETTI.

Per i progetti di cui alle premesse, approvati con la delibera CIPE 19 dicembre 1989 e finanziati con le successive delibere del 20 dicembre 1990 e del 31 gennaio 1992, vengono stabiliti i termini temporali di seguito indicati, desunti dal crono-programma e dallo stato dei lavori fornito dalle amministrazioni di competenza.

Punto 1.1. Progetto n. 181 «Piano parcheggi Università "La Sapienza"», del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, finanziato per l'importo di lire 21 miliardi:

tempo di realizzazione massimo autorizzato con il presente decreto:
dicembre 1996.

Punto 1.2. Progetto n. 182 «Parcheggi e viabilità Belluno (1° lotto), della regione Veneto, finanziato per l'importo di lire 20 miliardi:

tempo di realizzazione massimo autorizzato con il presente decreto:
dicembre 1995.

Punto 1.3. Progetto n. 183 «Policlinico di Siena», del Ministero dei lavori pubblici, finanziato per l'importo di lire 55 miliardi:

tempo di realizzazione massimo autorizzato con il presente decreto:
giugno 1996.

Punto 2. SOSPENSIONE LAVORI.

Le eventuali sospensioni lavori, da comunicare tempestivamente al Ministero del bilancio e della programmazione economica e da riportare nella tavola 2 prevista dalla delibera CIPE 19 dicembre 1989, vanno puntualmente motivate e non debbono comportare lievitazioni dei costi delle opere e modifiche essenziali dell'originario quadro economico-finanziario.

Punto 3. PERIZIE.

Varianti in corso d'opera, comunque ammesse per i motivi di cui all'art. 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, non debbono mutare l'originario quadro economico-finanziario; le eventuali variazioni dei costi delle varie categorie dei lavori devono restare entro i limiti finanziari stabiliti dal CIPE. Per le varianti di natura complementare o aggiuntiva all'importo progettuale CIPE le amministrazioni di competenza debbono assicurarne la copertura finanziaria; in caso contrario il CIPE può revocare il progetto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 1994

Il Ministro: SPAVENTA

AVVERTENZA:

Provvedimento non più soggetto al controllo preventivo da parte della Corte dei conti ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

94A4013

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 26 aprile 1994.

Istituzione della tassa d'ingresso al museo archeologico e alla «Cripta degli scavi» della basilica di Santa Maria Assunta di Aquileia.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 23 luglio 1980, n. 502;

Vista la legge 27 giugno 1985, n. 332;

Visto il decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la nota n. 2801 del 21 marzo 1992 della soprintendenza archeologica e per i beni ambientali architettonici artistici e storici di Trieste, relativa all'accordo stipulato tra la soprintendenza stessa e l'arcidiocesi di Gorizia, ai fini della migliore tutela e valorizzazione della «Cripta degli scavi» di proprietà demaniale, situata negli ambienti sottostanti la Basilica di Santa Maria Assunta in Aquileia;

Considerato che è stato rilevato che la tassa d'ingresso per la «Cripta degli scavi» veniva riscossa dall'arcidiocesi di Gorizia;

Vista la nota n. 4924 del 13 maggio 1993 con la quale è stata imposta la restituzione delle somme incassate con versamento sul capitolo 2581;

Visto il rilievo della Corte dei conti - Ufficio controllo atti di questo Ministero n. 167/1920 del 10 novembre 1993;

Ritenuto necessario istituire la tassa di L. 2.000 per l'accesso alla «Cripta degli scavi» della Basilica di Santa Maria Assunta, stante l'obbligo di garantire l'introito del biglietto all'erario dello Stato;

Considerato che attualmente il biglietto d'ingresso per il museo archeologico di Aquileia è di L. 6.000;

Considerata l'opportunità di provvedere alla riscossione di un unico biglietto d'ingresso sia per il museo archeologico di Aquileia che per la suddetta cripta;

Sentito il comitato di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 502;

Ritenuto di fare salvi gli effetti prodotti dal precedente decreto ministeriale del 27 ottobre 1993;

Considerata la necessità di riemettere il decreto ministeriale già pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 1993;

Decreta:

È istituita la tassa di L. 8.000 per l'ingresso al museo archeologico di Aquileia e alla cosiddetta «Cripta degli scavi» della Basilica di Santa Maria Assunta. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dal decreto ministeriale del 27 ottobre 1993.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 1994

Il Ministro: RONCHEY

Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1994
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 99

94A4014

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 15 giugno 1994.

Norme sull'afflusso dei veicoli a motore sull'isola del Giglio.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso e alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovino comuni dichiarati di soggiorno o di cura, che attribuisce al Ministro dei lavori pubblici, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, che veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire e circolare nelle isole;

Vista la delibera del consiglio comunale dell'isola del Giglio (Grosseto) in data 19 dicembre 1993, n. 134;

Vista la delibera della giunta regionale della regione Toscana in data 31 gennaio 1994, n. 687;

Vista la nota della prefettura di Grosseto in data 18 febbraio 1994, n. 26/Div. 2° Sett.;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti limitativi per le ragioni espresse nei menzionati atti;

Decreta:

Art. 1.

A) Dal 25 luglio 1994 al 26 agosto 1994 è vietato l'afflusso nell'isola del Giglio (Grosseto) di veicoli appartenenti a persone non stabilmente residenti nella stessa;

B) dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino al 31 dicembre 1994 è vietato l'afflusso, nell'isola del Giglio (Grosseto), agli autobus appartenenti ad imprese non aventi sede legale ed amministrativa nell'isola stessa.

Art. 2.

Durante il periodo di vigenza del divieto di cui al punto *A)* dell'art. 1 possono affluire nell'isola:

a) veicoli appartenenti a persone stabilmente residenti, secondo le risultanze degli atti anagrafici, con esclusione delle persone dimoranti ovvero domiciliate nel comune di isola del Giglio;

b) veicoli appartenenti a persona iscritte nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana, previa autorizzazione rilasciata dal comune di isola del Giglio;

c) veicoli i cui proprietari possono dimostrare che trascorreranno almeno sette giorni sull'isola, previa autorizzazione rilasciata dal comune di isola del Giglio;

d) veicoli con targa estera, sempre che siano condotti dal proprietario o da un componente della famiglia del proprietario stesso, nonché quelli con targa italiana noleggiati negli aeroporti intercontinentali da turisti stranieri, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 556/1988, previa dimostrazione del contratto di noleggio e del pacchetto turistico agevolato:

e) veicoli per trasporto merci, sempre che non in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola;

f) autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di polizia e antincendio;

g) veicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

h) caravan e autocaravan i cui proprietari possano dimostrare che trascorreranno con il loro veicolo almeno sette giorni nell'unico campeggio esistente nell'isola.

Art. 3.
Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 4.
Controllo

Il prefetto di Grosseto è incaricato di assicurare l'esecuzione del presente decreto e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei suddetti divieti per tutto il periodo considerato.

Roma, 15 giugno 1994

Il Ministro: RADICE

94A4015

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 1° giugno 1994.

Delega di attribuzioni del Ministro del lavoro e della previdenza sociale per atti di competenza dell'amministrazione ai Sottosegretari di Stato on. avv. Carmelo Porcu e on. Adriano Teso.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1994, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1994, atti di Governo, registro n. 91, foglio n. 23, recante la nomina dell'on. prof. Mario Clemente Mastella a Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1994, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1994, atti di Governo, registro n. 91, foglio n. 27, recante la nomina a Sottosegretari di Stato dell'on. avv. Carmelo Porcu, deputato al Parlamento e dell'on. Adriano Teso, deputato al Parlamento;

Visto l'art. 2, comma primo, del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, sulle attribuzioni dei Sottosegretari di Stato;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474, sulla ripartizione delle attribuzioni tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e quello dell'industria e del commercio, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628, concernente il riordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di istruzione artigiana e professionale e del relativo personale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, recante la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1974, concernente le competenze delle divisioni e delle relative sezioni delle direzioni generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 11 giugno 1974, n. 252, sulla regolarizzazione della posizione assicurativa dei dipendenti dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di tutela e rappresentanza della cooperazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1976, recante determinazione degli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti a disporre il collocamento a riposo del personale e la liquidazione del trattamento di quiescenza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 617, recante soppressione di uffici centrali e periferici delle amministrazioni statali;

Vista la legge 1° giugno 1977, n. 285, recante provvedimenti per l'occupazione giovanile, quale modificata dal decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante la riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 843, recante disposizioni per la formazione del bilancio generale e pluriennale dello Stato;

Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845, legge-quadro in materia di formazione professionale;

Vista la legge 28 dicembre 1978, n. 833, per l'istituzione del Servizio sanitario nazionale, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1979, n. 76, recante nuove norme di attuazione dello Statuto della regione siciliana in materia di lavoro e previdenza sociale;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, recante nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, concernente l'istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

Vista la legge 22 marzo 1983, n. 93, legge-quadro sul pubblico impiego;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, recante misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, sull'individuazione dei profili professionali del personale dei Ministeri;

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 943, recante norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine;

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme sull'organizzazione del mercato del lavoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1988 n. 71, concernente l'approvazione del regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160, recante norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informativo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la legge 7 luglio 1988, n. 254, recante norme in materia di primo inquadramento nella nona qualifica funzionale per il personale appartenente al comparto ministeriale ed a quello delle aziende e delle amministrazioni dello Stato, nonché disposizioni transitorie per l'inquadramento nei profili professionali del personale ministeriale;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 362, recante nuove norme in materia di bilancio e di contabilità dello Stato;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, recante procedure per l'attuazione del principio di mobilità nell'ambito della pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1989, n. 192, in ordine alla istituzione di una specifica struttura organizzativa in materia di orientamento e addestramento professionale dei lavoratori;

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante norme in materia di Cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale;

Visto il decreto legislativo 3 febraio 1993, n. 29, avente ad oggetto la razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1993, n. 166, recante il regolamento concernente l'organizzazione della Direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, concernente la disciplina delle forme pensionistiche complementari;

Vista la legge 19 luglio 1993, n. 236, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione;

Visti i decreti legislativi 10 novembre 1993, n. 470, e 23 dicembre 1993, n. 546, concernenti modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sul pubblico impiego;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di finanza pubblica;

Ritenuta la necessità di determinare le attribuzioni delegate ai Sottosegretari di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Sono riservati al Ministro gli affari concernenti la direzione politica, la defnzione degli obiettivi, la fissazione dei programmi da attuare e la verifica della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite; in particolare, sono riservati in ogni caso al Ministro:

a) i rapporti con il Governo e con il Parlamento;

b) gli affari di carattere comunitario e internazionale, compresi gli atti di nomina e di designazione o di revoca di componenti di organizzazioni o commissioni internazionali;

c) gli atti concernenti l'individuazione degli uffici, la definizione delle piante organiche e le direttive per l'organizzazione degli uffici;

d) gli atti concernenti questioni di indirizzo generale o che comunque implichino determinazioni di principio;

e) le richieste di pareri obbligatori o di carattere generale al Consiglio di Stato ed all'Avvocatura dello Stato;

f) i provvedimenti di designazione, nomina, annullamento, revoca e scioglimento di organi di amministrazione e di controllo, di comitati tecnici, di commissari straordinari, di commissari liquidatori delle cooperative, di dirigenti degli enti sottoposti alla vigilanza e tutela del Ministero, di componenti gli organi collegiali costituiti nell'ambito dell'amministrazione, o di altre amministrazioni ovvero di enti pubblici, nonché il coordinamento degli enti vigilati e la messa in liquidazione delle società cooperative;

g) la presidenza del consiglio di amministrazione;

h) le materie di competenza della Direzione generale della previdenza ed assistenza sociale e, salvo quanto disposto dall'art. 2 del presente decreto, della Direzione generale per l'impiego;

i) i provvedimenti da adottare in materia di rendiconto e controllo relativamente agli enti sottoposti alla vigilanza e tutela del Ministero;

l) i provvedimenti che affidano speciali incarichi a studiosi ed esperti estranei all'amministrazione, ai sensi dell'art. 152 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1970, n. 1077, ed i criteri per l'affidamento di convenzioni per studi, indagini, rilevazioni etc., con enti ed organismi di studio, documentazione e ricerca;

m) i criteri relativi alla concessione di contributi, sussidi, concorsi e sovvenzioni;

n) la determinazione dei compensi ai componenti degli organi individuali e collegiali;

o) le richieste di adesione alle altre amministrazioni in merito a provvedimenti normativi di competenza del Ministero, nonché gli atti di adesione a provvedimenti promossi da altre amministrazioni;

p) i provvedimenti relativi alla nomina, alle promozioni ed ai trasferimenti di sede del personale, l'irrogazione delle sanzioni disciplinari superiori alla riduzione dello stipendio, i provvedimenti di sospensione cautelare facoltativa e le autorizzazioni al personale dipendente a compiere missioni all'estero;

q) le materie di cui alla legge 30 dicembre 1986, n. 943, recante norme di collocamento e di trasferimento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine e alla legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro.

Art. 2.

Sono delegate al Sottosegretario di Stato on. avv. Carmelo Porcu:

1) le materie di competenza dell'Ufficio centrale per l'orientamento ed addestramento professionale dei lavoratori e della Direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro, nonché la materia del collocamento obbligatorio;

2) la presidenza della Commissione centrale per l'impiego;

3) la presidenza delle commissioni regionali per l'impiego di: Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Marche, Toscana, Lazio, Umbria, Campania, Puglia, Sardegna.

Art. 3.

Sono delegate al Sottosegretario di Stato on. Adriano Teso:

1) le materie di competenza della Direzione generale degli affari generali e del personale, della Direzione generale dei rapporti di lavoro e della Direzione generale della cooperazione, nonché le competenze in materia di informatizzazione degli uffici centrali e periferici;

2) l'indirizzo e l'organizzazione del lavoro dell'attività ispettiva, con incarico di riferire periodicamente al Ministro;

3) la presidenza delle commissioni regionali per l'impiego di: Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Abruzzi, Molise, Calabria, Basilicata;

4) la presidenza della Commissione centrale per la disciplina del lavoro domestico e della Commissione centrale per il lavoro a domicilio;

5) la presidenza della Commissione centrale prevista dall'art. 3 della legge 11 giugno 1974, n. 252, sulla regolarizzazione della posizione assicurativa dei dipendenti dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di tutela e rappresentanza della cooperazione.

Art. 4.

Sono riservate al Ministro tutte le materie di competenza delle Direzioni generali non delegate ai Sottosegretari.

La delega agli on. Sottosegretari di Stato è estesa, in caso di assenza o impedimento del Ministro, anche agli atti espressamente esclusi negli articoli precedenti quando i medesimi rivestano carattere di assoluta urgenza e improrogabilità e non siano per legge riservati alla competenza esclusiva del Ministro.

Roma, 1° giugno 1994

Il Ministro: MASTELLA

94A4002

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 7 giugno 1994.

Modificazione alla composizione della commissione del Lazio per l'albo dei promotori di servizi finanziari. (Deliberazione n. 8124).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Visto l'art. 5, comma 6, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto l'art. 18 del regolamento concernente l'albo e l'attività dei promotori di servizi finanziari, approvato con propria delibera n. 5388 del 2 luglio 1991, successivamente modificato con delibere n. 5635 del 3 dicembre 1991, n. 5948 del 28 gennaio 1992, n. 6359 del 22 luglio 1992 e n. 7393 del 22 settembre 1993;

Vista la delibera n. 5535 del 29 ottobre 1991, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale questa Commissione ha proceduto all'insediamento delle commissioni regionali per l'albo dei promotori di servizi finanziari presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura aventi sede nei capoluoghi di regione;

Visto l'art. 3, comma 6, del citato regolamento, approvato con la citata delibera n. 5388 del 2 luglio 1991, e successive modifiche ed integrazioni;

Considerata l'opportunità di provvedere alla sostituzione del membro supplente della commissione del Lazio per l'albo dei promotori di servizi finanziari, dott.ssa Maria Mazzarella, con il dott. Federico Marziale, per i motivi di servizio rappresentati dalla stessa dott.ssa Mazzarella;

Considerata la necessità, in relazione a quanto premesso, di modificare la propria delibera n. 5535 del 29 ottobre 1991;

Delibera:

La composizione della commissione del Lazio per l'albo dei promotori di servizi finanziari, è modificata con la sostituzione del membro supplente, dott.ssa Maria Mazzarella, con il dott. Federico Marziale.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino della Consob.

Roma, 7 giugno 1994

Il presidente: BERLANDA

94A4020

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 27 maggio 1994.

Disciplina riguardante la riserva obbligatoria delle banche.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 10 della legge 26 novembre 1993, n. 483, il quale prevede che la Banca d'Italia può disporre che le banche costituiscano, a fronte della raccolta effettuata, una riserva mediante versamento di contante presso la Banca d'Italia;

Visto il comma 7 dello stesso art. 10 che prevede che le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia in materia di riserva obbligatoria ai sensi dell'art. 32, primo comma, lettera *f)*, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni, continuano ad applicarsi fino a quando non siano modificate o sostituite dalle disposizioni emanate ai sensi del medesimo art. 10;

Visti la delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 20 gennaio 1989 e il decreto del Ministro del tesoro del 5 febbraio 1993, in materia di riserva obbligatoria;

Considerata la necessità di dare attuazione al predetto art. 10 della legge n. 483/1993, rendendo la riserva obbligatoria conforme alla sua caratteristica di strumento di politica monetaria;

Ritenuto opportuno incentivare il rafforzamento patrimoniale delle banche;

Dispone:

Art. 1.

Destinatari

1. Le banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o comunque operanti in Italia ai sensi dell'art. 16 dello stesso decreto, sono tenute a costituire, a fronte della raccolta effettuata, una riserva in contanti presso la Banca d'Italia.

Art. 2.

Raccolta soggetta all'obbligo di riserva

1. L'aggregato soggetto all'obbligo di riserva è costituito dalla raccolta di fondi con obbligo di rimborso in lire da soggetti residenti e non residenti e in valuta da soggetti residenti, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma.

2. Non sono soggetti all'obbligo di riserva:

i fondi non rimborsabili prima di diciotto mesi raccolti mediante l'emissione di obbligazioni, certificati di deposito e buoni fruttiferi nonché con altri strumenti

tipizzati dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 117 del decreto legislativo n. 385/1993;

la provvista interbancaria e le somme raccolte da organismi internazionali; sono invece soggetti all'obbligo di riserva i rapporti con le proprie succursali estere;

i fondi raccolti con operazioni di pronti contro termine passivi e altre operazioni assimilabili;

gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le passività subordinate non rimborsabili prima di diciotto mesi;

le altre operazioni passive che, per gli importi negoziati o per la natura delle operazioni stesse, sono considerate dalla Banca d'Italia non rilevanti a fini di regolazione monetaria.

Art. 3.

Detrazioni

1. Ai fini del calcolo della riserva dovuta, dall'aggregato soggetto all'obbligo di riserva le banche deducono un ammontare pari a 200 miliardi di lire.

Art. 4.

Calcolo della riserva dovuta

1. La riserva dovuta, riferita a ciascun mese in cui si effettua la raccolta (mese di riferimento), è calcolata aggiungendo o sottraendo dalla riserva dovuta per il mese precedente il 15% della variazione mensile della raccolta media assoggettata all'obbligo di riserva.

2. Fino al 31 agosto 1995 le banche considerano le variazioni intervenute nel loro patrimonio di vigilanza. Tali variazioni sono portate in detrazione o in aumento della riserva dovuta nella misura del 15% della variazione stessa.

Art. 5.

Modalità di assolvimento dell'obbligo

1. L'obbligo di riserva viene assolto mantenendo in media sul conto intrattenuto presso la Banca d'Italia, per un periodo che va dal giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento al giorno 14 del mese seguente, una somma non inferiore alla riserva dovuta.

2. La riserva può essere movimentata per una percentuale massima dell'8% della riserva stessa. Tale percentuale è elevata al 9% a partire da gennaio 1995 e al 10% a partire da luglio 1995.

3. Nei casi di inadempienza viene applicato un tasso di penalità pari al tasso base sulle anticipazioni a scadenza fissa maggiorato di 10 punti.

Art. 6.

Remunerazione

1. Sulle somme versate a titolo di riserva la Banca d'Italia corrisponde un interesse pari al 5,5% annuo.

Art. 7.

Riserva in titoli ex art. 20 T.U.C.R.A.

1. Sono abrogate le disposizioni attuative dell'art. 20 del testo unico 26 agosto 1937, n. 1706, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 8.

Decorrenza della disciplina

1. Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal mese di riferimento di giugno 1994.

2. La riserva costituita a fronte di certificati di deposito e buoni fruttiferi di durata originaria pari o superiore a 18 mesi, in essere alla data del 31 maggio 1994, viene svincolata al rimborso dei titoli stessi e, comunque, entro il mese di dicembre 1995. La riserva è svincolata nella misura del 15% della riduzione dell'ammontare medio mensile dei certificati di deposito e dei buoni fruttiferi per i quali è stata versata riserva.

3. La remunerazione di cui all'art. 6 si applica, a decorrere dal mese di riferimento di giungo 1994 (periodo di mantenimento 15 luglio-14 agosto 1994), anche alla riserva versata sulla base della precedente disciplina.

Art. 9.

Banche a carattere universale

1. A decorrere dal mese di riferimento di maggio 1994 i soggetti che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 356/1990, abbiano incorporato sezioni di credito speciale considerano in modo unitario il proprio patrimonio e la propria raccolta. Resta esclusa dall'obbligo di riserva, fino alla data del rimborso, la raccolta attribuita alle ex sezioni effettuata prima del 1° giugno 1994.

Art. 10.

Istruzioni applicative

1. Termini e modalità applicative del presente provvedimento saranno fissate con istruzioni della Banca d'Italia.

Roma, 27 maggio 1994

Il Governatore: FAZIO

94A4021

UNIVERSITÀ DI MILANO

DECRETO RETTORALE 7 aprile 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche ed aggiornamenti;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16;

Visto il decreto rettorale in data 26 febbraio 1991, con il quale è stata recepita nello statuto dell'Università di Milano la tabella XXXI-*bis* dell'ordinamento didattico nazionale, relativa al corso di laurea in scienze e tecnologiche alimentari;

Vista la successiva proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università, concernente il predetto corso di laurea, e più precisamente il passaggio da semestrali ad annuali delle discipline «produzioni animali» e «produzioni vegetali», nonché la conseguente riduzione da cinque a quattro del numero delle annualità riservate agli insegnamenti opzionali;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella riunione del 20 gennaio 1994;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti citati nelle premesse, è ulteriormente modificato come di seguito specificato.

Il primo comma dell'art. 93, articolo relativo al corso di laurea in scienze e tecnologie alimentari, è cosi riformulato:

«Durata del corso degli studi: cinque anni, comprendente ventiquattro insegnamenti fondamentali (di cui ventidue annuali e due semestrali) e quattro annualità di insegnamenti opzionali (due corsi semestrali equivalgono ad uno annuale)».

Nel medesimo articolo, la dicitura «semestrale» , posta accanto agli insegnamenti fondamentali di applicazione n. 21 «produzioni animali» e n. 22 «produzioni vegetali», è soppressa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 7 aprile 1994

Il rettore: MANTEGAZZA

94A4003

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Conferimento di diploma «Al merito della redenzione sociale»

Con decreto ministeriale 10 giugno 1994 è stato conferito al dott Raffaele Ciccotti, dirigente generale, il diploma di primo grado «Al merito della redenzione sociale» con consegna di medaglia d'oro di cui lo stesso avrà facoltà di fregiarsi.

94A4028

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria nazionale del Giro ciclistico d'Italia 1994

(Estrazione del 12 giugno 1994)

Elenco dei biglietti vincenti i premi della lotteria nazionale del Giro ciclistico d'Italia 1994 - estrazione 12 giugno 1994 in Roma:

A) *Premi di prima categoria*:

1) Biglietto serie C 33075 di lire 2 miliardi abbinato al ciclista Berzin;

2) Biglietto serie O 41008 di lire 600 milioni abbinato al ciclista Pantani;

3) Biglietto serie AF 36547 di lire 400 milioni abbinato al ciclista Indurain;

4) Biglietto serie AB 14787 di lire 200 milioni abbinato al ciclista Tonkov;

5) Biglietto serie V 23070 di lire 140 milioni abbinato al ciclista Chiappucci.

B) *Premi di seconda categoria* (premi di lire 40 milioni cadauno):

1) Biglietto serie B 91521
2) Biglietto serie C 52148
3) Biglietto serie C 61154
4) Biglietto serie E 28357
5) Biglietto serie E 48071
6) Biglietto serie F 00672
7) Biglietto serie F 59411
8) Biglietto serie I 00449
9) Biglietto serie L 70324
10) Biglietto serie M 74710
11) Biglietto serie M 78168
12) Biglietto serie N 17069
13) Biglietto serie S 12412
14) Biglietto serie S 18364
15) Biglietto serie T 37913
16) Biglietto serie T 85797

17) Biglietto serie V 37633
18) Biglietto serie V 49422
19) Biglietto serie AB 50911
20) Biglietto serie AC 47516
21) Biglietto serie AD 49636
22) Biglietto serie AD 58426
23) Biglietto serie AD 69105
24) Biglietto serie AD 80577
25) Biglietto serie AE 04155
26) Biglietto serie AF 10900
27) Biglietto serie AF 81329
28) Biglietto serie AF 85849
29) Biglietto serie AF 97567
30) Biglietto serie AI 76153

C) *Premi ai venditori dei biglietti vincenti:*

1) Biglietto serie C 33075 L. 2.000.000
2) Biglietto serie O 41008 L. 900.000
3) Biglietto serie AF 36547 L. 800.000
4) Biglietto serie AB 14787 L. 700.000
5) Biglietto serie V 23070 L. 600.000

Ai venditori dei 30 biglietti vincenti premi di seconda categoria L. 500.000 ciascuno.

94A4029

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(*2ª pubblicazione*) Elenco n. 8

È stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4 Mod. 241 D.P. — Data: 18 giugno 1990. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Catanzaro. — Intestazione: Toia Giovanni, nato a Gizzeria il 2 febbraio 1933. — Titoli del debito pubblico: nominativi 3. — Capitale: L. 7.000.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

94A3815

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati delle elezioni dei membri dei comitati nazionali del C.N.R. e della composizione dei comitati stessi.

Si comunica che nel «Bollettino ufficiale» del Consiglio nazionale delle ricerche, supplemento n. 1 in data 27 maggio 1994, sono stati pubblicati i risultati delle elezioni, indette con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 17 luglio 1993 e 16 febbraio 1994, dei membri dei comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche di cui all'art. 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche n. 12480 in data 15 giugno 1993, nonché i risultati delle votazioni per l'elezione dei membri dei comitati nazionali a carattere interdisciplinare di cui all'art. 3 del regolamento stesso.

Sullo stesso «Bollettino ufficiale» del Consiglio nazionale delle ricerche, supplemento n. 1 in data 27 maggio 1994 è altresì riportata la composizione nominativa dei predetti comitati nazionali.

94A4031

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Visto il comma 9 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Università degli studi di Bologna sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

archeologia orientale (sede di Ravenna);

storia del teatro medievale (sede di Ravenna);

storia della stampa e dell'editoria musicale (sede di Ravenna).

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A4034

UNIVERSITÀ DI MILANO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Milano, sono vacanti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

lingua e letteratura francese;

lingua e letteratura inglese;

storia della lingua russa.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento solo dopo aver accertato la disponibilità finanziaria sul bilancio dell'Ateneo.

94A4032

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Milano, sono vacanti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intendono provvedere mediante trasferimento:

Primo corso di laurea in lingue e letterature straniere

lingua e letteratura tedesca.

Secondo corso di laurea in lingue e letterature straniere

storia della lingua inglese;

filologia francese;

filologia germanica;

storia moderna;

letteratura italiana.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento solo dopo aver accertato la disponibilità finanziaria sul bilancio dell'Ateneo.

94A4033

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n 537, si comunica che, presso questa Università sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di medicina e chirurgia II (sede di Varese)

radiologia,

nefrologia.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

94A4035

UNIVERSITÀ DI SIENA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che, presso la facoltà di scienze economiche e bancarie dell'Università di Siena è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

diritto amministrativo

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

94A4036

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al testo aggiornato del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421». (Testo aggiornato pubblicato nel supplemento ordinario n 34 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 45 del 24 febbraio 1994).

Nel testo aggiornato citato in epigrafe, la rubrica dell'art 50, riportato a pag. 38 del sopraindicato supplemento ordinario, in luogo di: «Agenzia per *le relazioni sindacali*», deve leggersi. «Agenzia per *la rappresentanza negoziale*».

94A4008

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA DI FREEBOOK
Viale Persichetti, 9/A

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146

BASILICATA

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via M. Greco, 99

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
CARTOLIBRERIA AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3 S.r.l.
Via Vasto, 15

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3 S.R.L.
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3 S.R.L.
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
L'ATENEO di Dario Pironti & C.
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1 S.R.L.
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2 S.R.L.
Via Merliani, 118
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA G.
Piazza Cavour, 75

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA S.R.L.
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C

◇ **CARPI**
LIBRERIA R. & G. BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
LIBRERIA LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazza XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT TRIESTE S.r.l.
Via Romagna, 30

LAZIO

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
DE MIRANDA MARIA PIA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LIBRERIA IL TRITONE S.R.L.
Via Tritone, 61/A

◇ **SORA (Frosinone)**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS MARIA
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR" di MASSI ROSSANA e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA di M. SERENA BALDARO e C.
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA A. LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI DECA S.r.l.
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO S.R.L.
Via Mapelli, 4

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT.LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT.LE BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **TORINO**
CASA EDITRICE ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA CRISTINA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
VASCIAVEO ORGANIZZ. COMMERC.
Via Gubbio, 14

◇ **MOLFETTA (Bari)**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ DI MARIO
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA MARIO CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Via Roma, 137

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO MAURO
Via Vitt. Emanuele, 194

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S.G.C.
Via F. Riso, 56

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
CICALA INGUAGGIATO G.
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE GIUSEPPE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI EDITRICE
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO DELLA G.P.L.
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S. Pietro, 1

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI ANDREA
Via dei Mille, 13

◇ **PRATO**
LIBRERIA CARTOLERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
LIBRERIA LUNA di VERRI e BIBI
Via Gramsci, 41

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBR. PAVANELLO CARLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CANOVA SOCIETÀ CARTOLIBRERIA EDITRICE A R.L.
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI BENITO
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

CANONI DI ABBONAMENTO - 1994

CANONI ABBONAMENTO	ITALIA	ESTERO
	—	—
Annuale	L. 336.000	L. 672.000
Semestrale	L. 205.000	L. 410.000

	ITALIA	ESTERO
	—	—
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.450	L. 2.900

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma; sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

INSERZIONI - 1994

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni.

Per la «Convocazione di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la convocazione di assemblea o per la data dell'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (Supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 - intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Istituto non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

MODALITÀ

I testi delle inserzioni devono essere redatti su carta da bollo. Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la carta uso bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e, per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma leggibile del responsabile della richiesta, il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o comunque con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono indicare le generalità ed il preciso indirizzo del richiedente, nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata per la pubblicazione da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura. Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione richiesta.

Qualora il richiedente desiderasse ricevere il giustificativo a mezzo lettera raccomandata-espresso, devono essere versate ulteriori L. 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

ANNUNZI COMMERCIALI

Testata	(Riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc). Diritto fisso per il massimo di tre righe	L. 102.000
Testo:	per ogni riga o frazione di riga	L. 34.000

ANNUNZI GIUDIZIARI

Testata	(Riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome e cognome, ecc.). Diritto fisso per il massimo di due righe	L. 27.000
Testo:	per ogni riga o frazione di riga	L. 13.500

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 357.000
- semestrale	L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale.

- annuale	L. 65.500
- semestrale	L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee

- annuale	L. 200.000
- semestrale	L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali

- annuale	L. 65.000
- semestrale	L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni

- annuale	L. 199.500
- semestrale	L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali

- annuale	L. 687.000
- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189